



## Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

### Indice

#### Corte costituzionale

1. Corte cost., 27 maggio 2020, n. 100, sulla q.l.c. della disciplina dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento *in house*, delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
2. Corte cost., 27 maggio 2020, n. 99, dichiara illegittimo l'art. 120, 2° comma, del codice della strada nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida per coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione;
3. Corte cost., 27 maggio 2020, n. 98, sui limiti della potestà legislativa delle regioni in materia di contratti della P.A.; dichiara illegittima una norma della Regione Toscana che prevedeva una riserva del 50% per le piccole e medie imprese con sede legale nel territorio regionale.

#### Corte di cassazione, sezioni unite civili

4. Cass. civ., sez. unite, 20 maggio 2020, n. 9281, al g.a. la giurisdizione a decidere una azione possessoria proposta nei confronti della P.A.

#### Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

5. C.g.a., sez. giurisdizionale, 26 maggio 2020, n. 325, sull'annullamento regionale del permesso di costruire ex art. 39, t.u. edilizia n. 327 del 2001;
6. T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II *quater*, 27 maggio 2020, n. 5646, sui contributi a fondo perduto nel "Terzo settore nell'industria culturale";

7. [T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. I quater, 25 maggio 2020, n. 5504](#), alla Corte costituzionale l'assunzione degli idonei alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato.

## Normativa

8. [SEGRETIARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DECRETO 22 maggio 2020](#) Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (GU Serie Generale n. 135 del 27-05-2020).

## Corte costituzionale

[\(1\)](#)

La Corte si pronuncia sulla q.l.c. della disciplina dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti danno conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento *in house*, delle ragioni del mancato ricorso al mercato.

[Corte costituzionale, sentenza 27 maggio 2020, n. 100 – Pres. Cartabia, Red. Coraggio](#)

La Corte costituzionale ha evidenziato che il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie (il cosiddetto *gold plating*) è imposto, tra le altre, dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge delega n. 11 del 2016, ma non è un principio di diritto comunitario, il quale, come è noto, vincola gli Stati membri all'attuazione delle direttive, lasciandoli liberi di scegliere la forma e i mezzi ritenuti più opportuni per raggiungere i risultati prefissati (salvo che per le norme direttamente applicabili).

La *ratio* del divieto, assunto a criterio direttivo nella legge delega n. 11 del 2016, è quella di impedire l'introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini, mentre è evidente che la norma censurata si rivolge all'amministrazione e segue una direttrice proconcorrenziale, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato

La correttezza di tale linea interpretativa trova poi conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che, nell'affermare la non contrarietà della norma oggi scrutinata all'art. 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, ha ribadito che dal principio di libera autorganizzazione delle autorità pubbliche (di cui al quinto considerando della direttiva 2014/24/UE e all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) discende la «libertà degli Stati membri di scegliere il modo di prestazione di servizi mediante il quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze» e, conseguentemente, quel principio «li autorizza a subordinare la conclusione di un'operazione interna all'impossibilità di indire una gara d'appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all'operazione interna» (Corte di giustizia, nona sezione, ordinanza 6 febbraio 2020, in cause da C-89/19 a C-91/19, Rieco spa).

L'obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dall'art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza, non è dunque in contrasto con il criterio previsto dall'art. 1 comma 1, lettera a), della legge delega n. 11 del 2016.

La norma delegata, in effetti, è espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta all'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali, come emerge dalla relazione AIR dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), relativa alle Linee guida per l'istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici. La Corte, dunque, conclude che la specificazione introdotta dal legislatore delegato è riconducibile all'esercizio dei normali margini di discrezionalità ad esso spettanti nell'attuazione del criterio di delega, ne rispetta la *ratio* ed è coerente con il quadro normativo di riferimento.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato *“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.”*

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

**(2)**

**La Corte dichiara illegittimo l'art. 120, 2° comma, del codice della strada nella parte in cui prevede la revoca automatica della patente di guida per coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.**

**[Corte costituzionale, sentenza 27 maggio 2020, n. 99 – Pres. Cartabia, Red. Morelli](#)**

La Corte costituzionale ha precisato che possono essere sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,

anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011).

E tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).

Da tale quadro normativo, la Corte costituzionale deduce l'irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.

Per il *vulnus* che ne deriva all'art. 3 Cost. (assorbita restando ogni altra censura), la Corte ha, quindi, dichiarato la disposizione denunciata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011.

Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga.

Per questi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato:

*l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

**(3)**

**La Corte si pronuncia sui limiti della potestà legislativa delle regioni in materia di contratti della P.A.; dichiara illegittima una norma della Regione Toscana che prevedeva una riserva del 50% per le piccole e medie imprese con sede legale nel territorio regionale.**

**[Corte costituzionale, sentenza 27 maggio 2020, n. 98 – Pres. Cartabia, Red. De Pretis.](#)**

La Corte costituzionale si è pronunciata su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha impugnato l'art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18, secondo cui “[i]n considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non

superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare”.

Secondo la Corte la disposizione impugnata è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Secondo un orientamento consolidato della Corte costituzionale «le disposizioni del codice dei contratti pubblici [...] regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e [...] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante, sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008)» (sentenza n. 39 del 2020). Ciò vale «anche per le disposizioni relative ai contratti sotto soglia (sentenze n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n. 160 del 2009, n. 401 del 2007), [...] senza che rilevi che la procedura sia aperta o negoziata (sentenza n. 322 del 2008)» (sentenza n. 39 del 2020).

Occorre ricordare inoltre che, in tale contesto, la Corte ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali di protezione delle imprese locali, sia nel settore degli appalti pubblici (sentenze n. 28 del 2013 e n. 440 del 2006) sia in altri ambiti (ad esempio, sentenze n. 221 e n. 83 del 2018 e n. 190 del 2014).

La norma impugnata disciplina in generale una fase della procedura negoziata di affidamento dei lavori pubblici sotto soglia ed è dunque riconducibile all’ambito materiale delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, che, in quanto attinenti alla «tutela della concorrenza», sono riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale (sentenza n. 28 del 2013).

Considerata nel suo contenuto, poi, la norma censurata prevede la possibilità di riservare un trattamento di favore per le micro, piccole e medie imprese radicate nel territorio toscano e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, in quanto, consentendo una riserva di partecipazione, altera la *par condicio* fra gli operatori economici interessati all’appalto.

La norma impugnata, secondo la Corte, contrasta con entrambi i parametri interposti invocati dal ricorrente: con l'art. 30, comma 1, cod. contratti pubblici perché viola i principi di libera concorrenza e non discriminazione in esso sanciti, e con l'art. 36, comma 2, dello stesso codice perché introduce una possibile riserva di partecipazione (a favore delle micro, piccole e medie imprese locali) non consentita dalla legge statale

Per questo motivi la Corte costituzionale ha dichiarato *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007).”*

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio studi, massimario e formazione**

## **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(4)**

**Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del g.a. a decidere una azione possessoria proposta nei confronti della P.A.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9281 – Pres. Mammone, Est. Lombardo](#)**

Le Sezioni Unite hanno evidenziato che: *“Il piano urbanistico di esecuzione (P.U.E.) costituisce uno strumento di pianificazione di secondo livello, precisamente di attuazione delle previsioni del piano regolatore generale; esso appartiene alla categoria giuridica dei piani particolareggiati e, come tale, reca una disciplina urbanistica di dettaglio che, da una parte, deve osservare le superiori previsioni del*



*piano regolatore e, dall'altra, concorre a definire la struttura presente e futura dell'agglomerato edilizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 01/08/2012, n. 4403).*

*Con particolare riferimento alla regione Puglia, la legge reg. 27/07/2001, n. 20 ("Norme generali di governo e uso del territorio") stabilisce che la pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (P.U.G.) e i Piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) (art. 8), che al P.U.G. viene data esecuzione mediante P.U.E. di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista (art. 15) e che la deliberazione di approvazione del P.U.E. ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione (art. 17).*

*Da quanto detto si ricava chiaramente la natura pubblicistica del P.U.E., quale strumento di pianificazione urbanistica, adottato dall'autorità comunale nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti.*

*Ne deriva che, poiché l'attività edilizia intrapresa dai convenuti (la società INED s.r.l. e il Consorzio Amendola) costituisce esecuzione del P.U.E., la tutela possessoria invocata dall'attore si risolve nella richiesta di controllo di legittimità del provvedimento amministrativo di approvazione del detto piano urbanistico e dell'esercizio del relativo potere amministrativo.*

*Pertanto, il "petitum sostanziale", quale emerge dalla dedotta "causa petendi", depone chiaramente per la giurisdizione del giudice amministrativo."*

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.**

**Il C.g.a. si pronuncia sull'annullamento regionale del permesso di costruire ex art. 39, t.u. edilizia n. 327 del 2001.**

**[C.g.a., sezione giurisdizionale, sentenza 26 maggio 2020, n. 325 – Pres. De Nictolis, Est. Caleca](#)**

Il potere di annullamento regionale del permesso di costruire, disposto ai sensi ex art. 39, t.u. edilizia n. 327 del 2001, è una autotutela speciale, riconducibile al paradigma dell'art. 21-novies l. n. 241 del 1990, salva la specialità dei termini di esercizio, che sono di perdurante vigenza.

Al fine dell'annullamento, da parte della regione, del permesso di costruire, disposto ai sensi ex art. 39, t.u. edilizia n. 327 del 2001, non è sufficiente la sussistenza di una illegittimità dell'atto e il mero interesse pubblico al ripristino della legalità violata, ma occorre invece che sia stata commessa una grave violazione urbanistico edilizia e che vi sia un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, da compararsi con l'affidamento di

Ad avviso del C.g.a. che si tratti di un potere di autotutela è desumibile dai seguenti rilievi:

- l'annullamento dell'atto non è "dovuto" in presenza della riscontrata illegittimità. L'art. 39 t.u. edilizia configura il potere di annullamento regionale come un potere discrezionale, utilizzando l'espressione "possono essere annullati";

- l'annullamento non è un atto "coercibile" da parte del privato o da altro organo dell'Amministrazione.

Si tratta dunque di un potere di amministrazione attiva, di secondo grado, coerente con l'art. 21-novies, l. n. 241 del 1990 secondo cui il potere di annullamento dell'atto amministrativo illegittimo può essere esercitato, oltre che dall'Amministrazione che ha emanato il provvedimento, da altro organo previsto dalla legge.

Ma anche a voler accedere alla tesi secondo cui il potere regionale è un potere di vigilanza e controllo, questo non giustifica senz'altro la sua sottrazione all'ambito di applicazione dell'art. 21-novies, l. n. 241 del 1990; infatti tale norma non reca una delimitazione dell'annullamento di ufficio all'ambito della c.d. autotutela, e fa riferimento a tutti i casi in cui l'annullamento possa essere disposto dalla stessa Amministrazione autrice dell'atto o da "altro organo previsto dalla legge".

E' da ritenere quindi che l'art. 21-novies, l. n. 241 del 1990 si debba applicare a tutti i casi in cui la legge attribuisca ad un organo di amministrazione attiva il potere di annullamento di atti amministrativi, a prescindere dalla qualificazione della natura del potere esercitato (amministrazione attiva, vigilanza-controllo); la previsione non si applica invece nei casi di controllo affidato alla Corte dei conti o all'annullamento giurisdizionale.

Quanto, tuttavia, ai termini per l'esercizio del potere, l'art. 39 t.u. n. 327 del 2001 si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 21-novies, l. n. 241 del 1990, ad esso sopravvenuto, e pertanto di prevalenza: non risulta espressamente abrogato; né sussistono i presupposti esegetici per ravvisare una abrogazione tacita, posto che la legge generale successiva non può abrogare tacitamente la legge speciale anteriore.

**Il T.a.r. per il Lazio, Roma, si pronuncia sui contributi a fondo perduto nel "Terzo settore nell'industria culturale".**

**[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione II \*quater\*, sentenza 27 maggio 2020, n. 5646 – Pres. Scala, Est. Rizzetto](#)**

È illegittimo il decreto Mibac dell'11 maggio 2016 per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti "Terzo settore nell'industria culturale" nella parte in cui ha ristretto la platea dei soggetti beneficiari dei contributi del Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (approvato dalla Commissione europea il 12 febbraio 2015) con il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - nell'individuare i soggetti che possono presentare domanda di ammissione al contributo in parola, limita la partecipazione solo ad alcuni "soggetti del terzo settore", escludendone le Fondazioni.

Ha chiarito la Sezione che non risulta comprensibile l'esclusione delle Fondazioni dal novero dei destinatari degli incentivi in parola, tenuto conto che, invece, gli obiettivi che il PON si prefigge, per come sopra enunciati, consistono nel sostegno al Terzo settore, genericamente indicato, di agevolazione dell'attività di valorizzazione di attrattori e di promozione sociale del territorio svolta da organizzazioni non profit, senza distinguere tra le diverse figure giuridiche in cui queste possono essere declinate, dato che tutte possono operare con le medesime finalità e con modalità analoghe e del pari possono presentare le stesse criticità sotto il profilo della carenza di "imprenditorialità" e, di conseguenza, pari esigenza di beneficiare del contributo in contestazione.

Nel PON in questione l'ambito soggettivo è delineato in modo ampio, come confermato dalla parte del PON in cui viene specificamente analizzata la misura in esame, ove è indicato, quale risultato perseguito, quello di

“rafforzare le integrazioni e le relazioni tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, in particolare sostenendo il coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore nel campo della gestione del patrimonio e delle attività e iniziative culturali”, senza privilegiare una specifica forma rispetto alle diverse tipologie di entità riconducibili al “Terzo Settore”. Anzi il PON, richiamando l’indagine ISTAT del 2011, fa espresso riferimento alla molteplicità delle figure del mondo non profit, ricordando che “esso si compone di una molteplicità di soggetti con natura giuridica, struttura organizzativa e consistenza economico-finanziaria molto variegata (associazioni, cooperative, imprese sociali, fondazioni, ecc.” e richiama la tripartizione classica delle funzioni da queste svolte “advocacy svolta da associazioni e comitati, produttiva svolta da cooperative e imprese sociali, erogativa svolta dalle fondazioni”.

(7)

**Il T.a.r. per il Lazio, Roma, rimette alla Corte costituzionale l’assunzione degli idonei alla prova scritta d’esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato.**

**[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I \*quater\*, ordinanza 25 maggio 2020, n. 5504 – Pres. Mezzacapo, Est. Andolfi](#)**

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato, in sede di conversione, l’art. 11, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, introducendo il comma 2 bis, con specifico riferimento alla lett. b), nella parte in cui stabilisce che si procederà all’assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d’esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui

all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per violazione degli artt. 97 e 3 Cost.

Ha chiarito la Sezione che la limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l. 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli artt. 97 e 3 Cost..

Infatti, non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla assunzione mediante scorrimento, purché in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove d'idoneità.

In particolare, sono stati esclusi tutti coloro che hanno superato il limite di età di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo essi in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione.

Si è trattato, in sostanza, di una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva.

La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi provvedimento quelle leggi che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n. 24 del 2018), che hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr. sentenze n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010 e n. 429 del 2009). E tali leggi devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale

sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sent. 20 novembre 2013, n.275).

La particolarità della norma in esame consiste non solo nella applicabilità limitata ad un singolo concorso, da cui consegue la qualificazione di essa come legge-provvedimento, ma, soprattutto, nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando (età non superiore a 26 anni, oltre che titolo di studio superiore a quello precedentemente richiesto).

Ancora più straordinaria è la circostanza che questo nuovo criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia stato introdotto dopo la formazione della graduatoria.

La graduatoria, in sostanza, è stata modificata *a posteriori*, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma più giovani di età (o anche in possesso di un titolo di studio superiore).

La modificazione della graduatoria, in questo risiede la particolarità della fattispecie, non è stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la legge di conversione di un decreto legge.

Costituisce, infatti, *jus receptum* nell'ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già *in itinere* (Cons. Stato, sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573).

In linea di principio, le norme sopravvenute non devono essere applicate ai concorsi già banditi, tranne il caso in cui esse abbiano carattere interpretativo, non potendo essere alterati i presupposti giuridici del procedimento concorsuale.

Modificare le “regole del gioco” mentre la “partita” è in corso determinerebbe la violazione della *par condicio* dei partecipanti e del principio di tutela dell'affidamento (nella specie: dell'affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, atto costituente la *lex specialis* della procedura selettiva, sempreché non in contrasto con norme imperative vigenti al momento della sua emanazione).

Nel caso controverso, invece, come già detto, la modificazione, in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso è intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la procedura concorsuale, ammettendo alla prosecuzione della stessa solo i candidati in possesso di requisiti diversi da quelli stabiliti per l'ammissione alla prova di esame.

Ciò che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, è l'opzione di attingere ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all'assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d'esame.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

**Normativa ed altre novità di interesse**

**(8)**



**SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**DECRETO 22 maggio 2020 Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (GU Serie Generale n. 135 del 27-05-2020).**